



CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18/12/2023

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IN VIGORE

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciotto** del mese **Dicembre** alle ore **20:30** nella sala di rappresentanza - Palazzo Isimbardi, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta **pubblica**, di prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

| Nominativo | Pres. | Ass. | Nominativo | Pres. | Ass. |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------|-------|------|
| FIORITO ARCANGELA MARIA | X | | SALVIONI EDOARDO MARIO | X | |
| SINOPOLI CARMELO | X | | PEREZ GILA MONICA | X | |
| SALA RICCARDO | X | | ZANANTONI PIETRO | X | |
| TOBALDINI DANIELA | | X | VANTELLINO FRANCESCO AMBROGIO | X | |
| DIEGOLI MARCO GIUSEPPE | X | | VILLA FRANCESCA | X | |
| LAURIA FRANCESCO | X | | CAROZZI ROBERTO | | X |
| SALVIONI ELENA | | X | DE NICOLA DANIELA | X | |
| MALAVASI MAURIZIO | X | | IUCOLINO CRISTIAN | | X |
| NEGRI CLAUDIO CESARE | X | | | | |

Presenti: 13 Assenti: 4

Assume la presidenza **il Presidente del Consiglio** Dott. Carmelo Sinopoli.

Partecipa **il Segretario Generale** Dott.ssa Giovanna Italiano.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IN VIGORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la L. 27.12.2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), che all'art. 1, commi da 739 a 783, disciplina l'imposta municipale propria (I.MU.),

VERIFICATO CHE:

- i commi 740 e 741 individuano il presupposto dell'imposta municipale propria di cui ai commi da 739 a 783 nel possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, prevedendo, peraltro, che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisca presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (*c.d. abitazioni di lusso*);
- il comma 744 riserva allo Stato il gettito I.MU. proveniente dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti dalle attività di accertamento e riscossione;
- il comma 748 prevede che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sia pari allo 0,5 per cento, con facoltà del Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 749 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che pari detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

- il comma 750 stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, secondo cui a decorrere dal 01.01.2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'I.MU.;
- il comma 752 consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura base dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753 determina l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura dello 0,86 per cento, di cui la quota 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà dei Comuni di aumentare l'aliquota fino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754 stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti sia pari allo 0,86 per cento, riconoscendo ai Comuni la possibilità di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirli fino all'azzeramento;

VISTE E RICHIAMATE la deliberazione consiliare n. 6 del 21.05.2020, all'oggetto "Nuova imposta municipale propria (I.MU.). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2020" e le deliberazioni consiliari n. 8 del 16.03.2021, n. 52 del 21.12.2021 e n. 43 del 21.12.2022 con cui le aliquote I.MU. 2020 venivano confermate per gli anni 2021, 2022 e 2023;

RITENUTO che, per il mantenimento degli equilibri di bilancio, si rende necessario confermare le aliquote I.MU. già in vigore per l'anno 2023;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta municipale propria (I.MU.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO che l'obbligo previsto dall'art. 1, commi 756 e 757, della sopra citata Legge di Bilancio 2020, di diversificare le aliquote esclusivamente nell'ambito delle fattispecie individuate dal decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze dello 07.07.2023 tramite l'elaborazione del prospetto disponibile nel Portale del federalismo fiscale è stato prorogato all'anno d'imposta 2025 dall'art. art. 6-bis del D.L. 29.09.2023, n. 132;

RITENUTO di poter, comunque, utilizzare detto prospetto anche per la diversificazione delle aliquote a valere per l'anno d'imposta 2024, ferma restando la modalità di trasmissione del testo della delibera e dell'allegato parte integrante al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 06.12.2011, n. 201;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 13

Assenti n. 4 (Tobaldini, Salvioni Elena – PD; Carozzi – Gruppo Misto; Iucolino – M5S)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 0

DELIBERA

- 1. DI CONFERMARE** anche per l'anno 2024, per le ragioni meglio evidenziate in preambolo, le aliquote dell'imposta municipale propria (I.MU.) già vigenti per l'anno 2023, nella misura di cui al prospetto ministeriale allegato quale parte integrante alla presente deliberazione;
- 2. DI PRENDERE ATTO** che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 (*abitazioni di tipo signorile*), A/8 (*abitazioni in ville*) e A/9 (*castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici*) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.);
- 3. DI DARE MANDATO** al Funzionario responsabile I.MU. di curare la pubblicazione del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 06.12.2011, n. 201.

INDI

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 13

Assenti n. 4 (Tobaldini, Salvioni Elena – PD; Carozzi – Gruppo Misto; Iucolino – M5S)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE, con distinta e separata votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4, del TUEL.

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 9 del 18 dicembre 2023.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Carmelo Sinopoli
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna Italiano
(sottoscritto digitalmente)
